

COMUNE DI DIGNANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 38 del 29 settembre 1995 n° 15 del 06 febbraio 1996
Modifiche tariffarie approvate con deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 26 febbraio 1996 e del
Consiglio Comunale n° 4 del 19 febbraio 2007

ART 1: OGGETTO DEI REGOLAMENTI

Il presente Regolamento disciplina nel Comune di Dignano l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, nonché delle disposizioni di cui all'Art. 20 del D.L. 7 settembre 1994, n° 530.

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 39 della legge 146/94, attuativa della legge comunitaria, i rifiuti speciali indicati al n° 1, punto 1.1.1., lettera a), sulla delibera del Comitato Interministeriale, datata 27 luglio 1984, di cui, all'Art. 5 del DPR 915/82.

CAPO I : ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART 2 : ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa, nella sua interezza, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento che disciplina l'effettuazione del servizio.

ART 3 : PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, nonché le aree comuni del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio, dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza.

ART 4 : ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive, condizioni di non utilizzabilità che debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica), per le quali deve essere comprovato, mediante apposita autocertificazione, lo stato di non utilizzo, in analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge 133/94;

- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali e a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

ART 5 : SOGGETTI PASSIVI

La tassa e' dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune, locali ed aree scoperte nonché parti comuni del condominio, dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, esistenti nelle Zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario (alloggi ammobiliati per la locazione).

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nell'ipotesi di fabbricato intestato ad unico proprietario e costituito da più unità immobiliari, compete ad ogni singolo conduttore il pagamento della tassa per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo e per le parti comuni.

ART 6 : PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Le parti di uso comune del fabbricato, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione ai sensi dell'art. 3 comma 68 lettera d) della Legge 28.12.1995 n. 549.

L'Amministratore del condominio, ha l'obbligo di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti dei locali ed aree del condominio stesso.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART 7 : LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

Il soggetto responsabile di cui al precedente art. 5, comma 3, è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà e/o del centro commerciale integrato.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui al citato art. 5 comma 3.

ART 8 : LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, compresi i porticati e le tettoie aperte destinati all'esercizio di attività economiche.

Sono in ogni caso da considerarli tassabili le superfici utili di:

- a)- tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, cantine, ecc.) come pure quelli delle dipendenze. anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b)- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali od all'esercizio di arti e professioni;
- e)- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d)- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
- e)- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei convitti, collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f)- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le Aziende per Servizi Sanitari, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g)- tutti i vani, principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi amministrative, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h)- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché, le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART 9: AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili :

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita ad autolavaggio, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali o comunque utilizzate ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

ART 10: LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

La tassa e' dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o di servizi a rete (luce, acqua, gas, ecc.).

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

ART 11 : TASSABILITA' DELLE AREE SCOPERTE

1) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, come indicate nell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 507/93, ai fini della tassazione sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1997.

2) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

3) Le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati non vengono tassate ai sensi dell'art. 3, comma 68, lettera f), della Legge 28.12.1995 n° 549.

4) Le riduzioni di superficie di cui al precedenti comma applicate con effetto dall'anno successivo alla denuncia originaria, integrativa o di variazione.

ART- 12 : DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI-TASSABILI

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree coperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito indicate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

ATTIVITA'

- falegnamerie, officine meccaniche
- laboratori elettrici, bigiotterie, cartotecniche,
- commercio materiali edili, carrozzerie, prosciuttifici,
- tipografie, scatolifici, marmisti, depositi macchine
- lavori edili e movimento terra

DETASSAZIONE

45%

ART. 13: RESIDUI DESTINATI AL RIUTILIZZO

Qualora risulti che i residui siano effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo, e come tali non quantificabili come rifiuti Speciali, tossici o nocivi, le superfici dove questi residui si formano tornano ad essere tassabili per i soli rifiuti ordinari con una tariffa unitaria ridotta del 45 % rispetto alla tariffa normale.

ART. 14 : TARIFFE PARTICOLARI PER CONDIZIONI D'USO

- 1) A decorrere dal 1996 la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30 % per:
 - a) le abitazioni con un unico occupante;
 - b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) gli utenti che, versando nelle circostanze previste dalla fattispecie precedente, sono residenti e dimoranti in località fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno;
 - d) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - e) gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- 2) Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. n° 507/93.
- 3) A decorrere dal 01.01.2007 la tassa è ridotta di un importo del 5% per le aziende in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS che pongono alla base del programma la riduzione delle produzioni e delle pericolosità dei rifiuti con particolare attenzione al recupero e al riutilizzo dei materiali destinati al riciclo. La tassa è ridotta a consuntivo previa domanda e documentazione prodotta dal contribuente.

CAPO II: TARIFFAZIONE

ART. 15: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe, determinate annualmente dal Consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
- 4) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
- 5) Le richieste di detassazione dei locali ed aree esclusi dal tributo ai sensi del precedente art. 4 decorrono dal bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la richiesta, completa della documentazione probatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. n° 507/93.
- 6) Alle richieste di cui al precedente punto 5) si applica il disposto dell'art. 70, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 16 : AGEVOLAZIONI SPECIALI

- 1) Sono esenti totalmente dalla tassa
- a) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli, derivanti dalla pensione sociale e di non essere proprietari di alcuna unità produttiva di reddito oltre alla abitazione in oggetto;
 - b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali del Comune.
- 2) L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, denuncia dell'interessato o ad accertamento d'ufficio.
- 3) Sono inoltre esenti dalla tassa i plessi scolastici statali.

ART. 17 : MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può, svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dal Decreto Legislativo n° 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.

ART. 18 : COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 e' individuato nella parte spesa un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 19: RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa, di cui al precedente art.2, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività' dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi

l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 20: RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero, o riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'Autorità' sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può, provvedere a sue spese sino a quando l'Autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 21: GETTITO DEL TRIBUTO.

La tariffa della tassa è determinata con atto della Giunta comunale in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e art. 67, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio ne' essere inferiore al 50 % del costo medesimo, e deve essere determinato nel rispetto del disposto dell'art. 61 del decreto legislativo 507/93.

ART. 22: TARIFFAZIONE PER IL 1995

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

ART. 23: TARIFFAZIONE

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani, interni ed equiparati producibili nei locali ad aree a seconda dei tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nocche al costo di smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti.
- 3) Il Consiglio Comunale determina:
 - a. le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto legislativo 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b. le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma del citato art.68 del decreto legislativo 507.

ART. 24: CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 23, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 25: CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 507/1993, da deliberarsi nei termini stabiliti dall'art. 79, comma T, del citato decreto, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento:

CATEGORIE DI UTENZA

A - abitazioni private: **361**

B - alberghi, ristoranti e pensioni, caserme, sedi di collettività, campeggi, supermercati, empori e grandi compl. commerciali, teatri, sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale da gioco, studi professionali in genere negozi in genere, bar, mostre, aree di vendita con banchi all'aperto, autorimesse, aree di parcheggio autoveicoli a pagamento, banche ed istituti di credito, distributori di carburante, impianti sportivi, cabine telefoniche e simili: **684**

C - stabilimenti, edifici industriali-officine: **497**

D - scuole: **311**

E - locali sedi di enti pubblici, locali sedi di, associazioni: **249**

F - depositi e simili, edifici adibiti ad attività artigianali: **249**

ART. 26 : TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale pari al 30 %.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza la compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto che noti risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

TITOLO III: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 27: DENUNCE

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 507/1993, devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia la ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 28: ACCERTAMENTO

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, ed a quello precedente per parte di cui all'art. 64, comma T, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Gli avvisi di accertamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al successivo art.33.
- 4) Gli avvisi di cui al precedente comma 3 devono contenere gli elementi identificativi:
 - a) del contribuente;
 - b) dei locali e delle aree e loro destinazioni;
 - c) dei periodi di occupazione e/o detenzione dei locali e delle aree scoperte;
 - d) degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
 - e) della tariffa applicata e relativa delibera;
 - f) la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente;
 - g) l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
 - h) l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 29: RISCOSSIONE

La riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto Legislativo n° 507/1993.

ART. 30 : LE MODALITA' DEI RIMBORSI

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e dell'art. 75 del decreto legislativo 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti, sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposti direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.

ART. 31: SANZIONI ED INTERESSI

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del citato decreto 507/1993.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

La tassa giornaliera che, del caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

ART. 32: CONTENZIOSO

- 1) Contro gli atti di accertamento emessi dal Comune ai sensi dell'Art. 28 del presente regolamento, è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Decreto Legislativo 31.12.1992, n° 546, che disciplina le nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n° 413.
- 2) In via transitoria, fino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, continuano ad applicarsi, ancorchè abrogate ai sensi dell'at. 71 del citato Decreto Legislativo n° 546/92, le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638, e successive modificazioni.

CAPO IV: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 33: IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507/1993.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507/1993.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure informatiche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei precedenti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in apposito spazio, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

CAPO V

ART. 34: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
- 2) E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del Decreto Legislativo n° 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
- 3) Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.